

ORIGINALE

Deliberazione N. 5
in data 15/02/2018



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di febbraio alle ore 20.45 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Manghi Giammaria	Sindaco
1.	Bigliardi Jimmy	Consigliere
2.	Cucchi Ines	Consigliere
3.	Iemmi Juri	Consigliere
4.	Di Pietro Tommaso	Consigliere
5.	Ferraroni Cristina	Consigliere
6.	Dall'Asta Roberta	Consigliere
7.	Cecchella Sergio	Consigliere
8.	Zannoni Clara	Consigliere
9.	Pessina Paolo	Consigliere
10.	Foscatto Lorenzo	Consigliere
11.	Magri Maria Teresa	Consigliere
12.	Lanfredi Nadia	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
12	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro.

Il Sig. Manghi Giammaria, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA C.C. n. 5/2018
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che su proposta del Sindaco-Presidente, la discussione dei punti all'O.d.G., riguardanti il "pacchetto bilancio 2018" (dal punto 3 al 9) comprendente il presente, è stata fatta unitariamente, come indicato nel precedente verbale n.3;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";

CONSIDERATO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce le seguenti modificazioni alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in relazione all'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili come di seguito elencato:

- l'art. 1, comma 639, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1, comma 669, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- all'art. 1, comma 678 è stato aggiunto il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- all'art. 1, comma 681, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo";

VISTO il comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , che integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che l'esclusione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari si applica anche alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";

TENUTO conto che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO atto inoltre che, l'art.1 comma 688 della L. 147/2013, prevede che "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. ...Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

VISTO inoltre il sopra richiamato art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: "I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno";

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione n. 80 del 23/05/2014 che così recita:

"1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi...";

CONSIDERATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 28/02/2017, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e disciplina regolamentare del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI - IUC) per l'anno 2017";

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 37, lettera a), della legge 205/2017, che dispone il divieto di aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, prevedendo: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 [...]";

DATO ATTO che il gettito TASI, derivante dall'applicazione delle aliquote residuali, per l'anno 2018 è diretto alla copertura del costo dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020, per la spesa prevista per parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Missione di bilancio n. 09.06);

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione della TASI per l'anno 2018, confermando quanto previsto nel 2017:

ALiquOTA	FATTISPECIE
0,25 per cento	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0,1 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.
ESENTE	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ESENTE	ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ESENTE	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ESENTE	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
ESENTE	<p>FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
ESENTE	<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica</p>
ESENTE	<p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>
0 per cento	<p>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
0 per cento	<p>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero
0 per cento	<p>ALTRI IMMOBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree fabbricabili • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito

	<ul style="list-style-type: none"> • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale
--	---

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI:

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Art. 2 – Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 – Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 – Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (come nel caso del fabbricato rurale strumentale abitativo, dato in uso a dipendente che lo utilizza come abitazione principale), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

Art. 5 – Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 giugno di ogni anno;

Art. 6 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art. 7 – Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della L. 296/06 dove si prevede che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO atto che il termine di approvazione del Bilancio 2018 degli enti Locali è stato posticipato al 28 febbraio 2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2018 di "Approvazione dello schema di bilancio 2018/2020";

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario Affari Generali rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Revisore Unico dei Conti dr. Davide Galli, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 267/2000 e s.m., ha espresso parere: FAVOREVOLE unitamente al al parere espresso sul bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al vaglio della IV^a Commissione Bilancio in data 9/2/2018;

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni espresse dai consiglieri intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Lanfredi, Magri e Pessina), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, per l'anno 2018, le aliquote unitamente alle norme regolamentari, ai fini dell'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI - IUC);
- 2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 3) DI DARE ATTO che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° Gennaio 2018;
- 5) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 bis ,1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
- 6) DI INCARICARE il Responsabile del Settore ad effettuare la pubblicazione obbligatoria in "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bilanci" come prevista dal Decreto Leg.vo n. 33/2013 e s.m. e dal D.P.C.M. 22/09/2014 e s.m.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Lanfredi, Magri e Pessina), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC) PER L'ANNO 2018.

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 08/02/2018

il Responsabile del settore:

Luciana Tinelli

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li ,08/02/2018

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.)